

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE
N. 4 OGLIASTRA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI
CARDIOLOGIA. VALIDITA' DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024.**

Tra

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito denominata ARNAS, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1, cap 09124, C. F. e P. IVA 02315520920 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

e

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.4 dell'Ogliastra, di seguito denominata "ASL n. 4", con sede legale in Lanusei, Via Piscinas, 5, codice fiscale e P. IVA 01620420917, nella persona del Direttore Generale, Dott. Andrea Marras

PREMESSO

- che l'ASL Ogliastra ha richiesto con nota agli atti prot. n. PG/2023/14266 del 30/11/2023 il rinnovo della convenzione in scadenza al 31/12/2023, per garantire supporto alla propria Struttura, al fine di erogare prestazioni professionali nella disciplina di Cardiologia presso il Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercedes di Lanusei;

- che l'ARNAS è disponibile alla stipula di apposita Convenzione al fine di garantire, ove possibile, le prestazioni richieste;

- che dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ARNAS nel garantire le prestazioni in oggetto, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL Ogliastra previa acquisizione della disponibilità da parte

dei professionisti e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti Medici afferenti alle S.C. di Cardiologia e UTIC dell'ARNAS, nella disciplina di cui in oggetto. Le prestazioni professionali sono indentificate nello specifico nella copertura dei turni diurni/notturni presso i reparti e gli ambulatori dell'ASL Ogliastra.

Art. 2 MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del CCNL dell'Area sanità 2016-2018, per un totale di n. 36 ore settimanali, di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS di Cagliari. Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161. La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL Ogliastra e i Direttori delle Strutture interessate dell'ARNAS di Cagliari.

Art. 3 TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per le prestazioni erogate ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del CCNL dell'Area sanità 2016-2018 e ss.mm.ii., dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 34 del 30/03/2023, la

ASL Ogliastra corrisponderà all'ARNAS di Cagliari, la tariffa oraria di € 80,00 oltre IRAP, parametrata sul costo orario derivato dalle nuove norme in itinere per le prestazioni aggiuntive (vedi art. 89 commi 2 e 3 del CCNL Dirigenza Sanitari 2019-2021), per ciascun Dirigente Medico e comunque sarà equiparata alla tariffa maggiore prevista da norme regionali che dovessero sopraggiungere. Sarà riconosciuto altresì ai professionisti dell'ARNAS di Cagliari il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio. Sulla base dell'effettivo finanziamento da parte della regione, in caso di riconoscimento delle RAR (Risorse Aggiuntive Regionali) sarà corrisposta la premialità omnicomprensiva forfettaria lorda oltre le ordinarie remunerazioni e indennità prevista dal CCNL di riferimento. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, sarà corrisposto all'ARNAS, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività. L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS di Cagliari, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dall'ASL Ogliastra che emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS di Cagliari nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico. I pagamenti saranno effettuati dall'ASL Ogliastra dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS di Cagliari entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture. Nel caso in cui l'ASL Ogliastra non provveda a liquidare i compensi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture, decade da parte dei professionisti dell'ARNAS l'obbligo di garantire gli accessi e ciò non potrà in alcun modo essere considerato interruzione di servizio.

Art. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL Ogliastra, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere.

Art. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal **01/01/2024** ed avrà validità fino al **31/03/2024**, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ARNAS avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, il personale autorizzato alla collaborazione è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Ogliastra, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, sarà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ASL n. 4 Ogliastra

ARNAS G. BROTZU

Dott. Andrea Marras

Dott.ssa Agnese Foddis